

energie morali del giovane. Al quale un malsano pregiudizio classico, retaggio di tempi tristi, impone quasi di assumere un'aria, un contegno di precoce gravità, una posa glaciale, con qualche reminiscenza di seminarista, che lo fa rassomigliare più presto ad un sacrificato, che all'uomo, il quale sa che accedendo ai Tribunali, va a prendere il suo posto di combattimento, di studio nel grande lavoro sociale, va a reggere un ufficio, dove le sue aspirazioni, la sua ardente immaginazione, il forte desiderio di pensare e operare, troveranno, come nell'avvocatura, nella stampa, nelle arti, nella vita pubblica, nuovi impulsi e nuovi cimenti, una palestra, degna di una gioventù sana, intelligente, ardimentosa.

Ma dove la politica può spiegare una benefica e più diretta e durevole azione sulla giustizia, e dove si pongono a cimento, a così dire, la virtù e il carattere dei magistrati, e la bontà del reggimento politico e delle istituzioni nelle quali si esplica e cerca di attuarsi la giustizia, è nell'ordine della penalità, specialmente per riguardo ai delitti contro la sicurezza dello Stato, contro la libertà, contro la pubblica amministrazione, nei delitti insomma che si possono chiamare propriamente politici, e gli altri che questa impronta hanno meno accentuata, ma nel giudizio dei quali entra in buona parte il principio politico.

E per dimostrare tale influenza e connessione, io non saprei far meglio che citare le nobilissime dichiarazioni dell'on. Zanardelli nella relazione sul progetto di nuovo Codice penale:

« Se per giusto omaggio alla nota sentenza di Catone il Maggiore, a proposito della congiura di Catilina, deve il legislatore spiegare ogni sollecitudine affinché l'azione preventiva troppo tarda non renda impossibile la repressione, non perciò deve esso darsi in balia ad una ragione di Stato eccessivamente paurosa e sfrenata.

« In tempi fortunatamente trascorsi, non paghi i legislatori di esigere, nei delitti di Stato, a reato consumato il mero tentativo, si studiavano con sottili avvedimenti di incriminare ogni più remota ed equivoca manifestazione di propositi avversi all'ordine politico costituito. Essi osarono persino d'arrogarsi la censura del pensiero; e come vestigio di queste pretese, rimasero le statuzioni riguardanti la semplice proposta di cospirare, ed i meri atti preparatori dell'attentato. Ma la solidità dei nostri ordinamenti consente ed anzi impone di ripudiare tutti quegli espedienti che conservano l'apparenza e l'impronta di abborriti sostegni ed avanzi del dispotismo. Il Progetto pertanto, segue l'onor. Zanardelli, mentre usa la maggiore severità ed energia nel reprimere gli attacchi veri e reali contro i più gravi interessi dello Stato, come quelli che si commettono con atti per sé stessi esecutivi, o che tale carattere ricevono in conseguenza di precorse trame, od in queste medesime consistono per il concerto stabilito fra più persone, *sdegnata, per suprema tutela, di far ricorso a mezzi incivili, memore che in questa materia*

*è grandemente pericoloso e funesto dar corpo alle ombre.* »

E nei reati contro la libertà in genere ecco il principio moderno proclamato dall'on. Zanardelli, e che rialza e nobilita la giustizia penale:

« Il concetto fondamentale, cui si informa il nuovo Codice, quello si è di riferire in genere al diritto naturale della libertà le disposizioni che il Codice del 1859 (vigente) riferiva alle guarentigie sancite dallo Statuto. Se quest'alta tutela assicurata al diritto della libertà dalla Carta costituzionale e la sua somma importanza nei rapporti civili e politici consigliano di classificare i reati che lo colpiscono subito dopo quelli che compromettono la sicurezza dello Stato, *non può tuttavia la tutela medesima togliere a quel diritto l'intima sua essenza, che la fa derivare non da creazione politica, ma da una prerogativa connaturale all'uomo.* E siccome il carattere del cittadino si completa con l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi, per i quali concorre all'esercizio della sovranità, così alla sua volta il Titolo che concerne i delitti contro la libertà si completa con le sanzioni che colpiscono gli attentati anzidetti. Parimenti devonsi considerare dal punto di vista di una lesione della libertà gli attacchi al diritto di professare quella fede religiosa che meglio si confà al sentimento ed alle convinzioni di ciascun cittadino. L'indirizzo moderno della civiltà e lo stato della scienza e della pubblica opinione più non permettono di configurare i così detti *delitti di religione*, ma impongono al legislatore il dovere di assicurare il rispetto del sentimento religioso e guarentirne la libera manifestazione. »

E successivamente l'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, afferma che la legge penale deve reprimere gli abusi dei pubblici funzionari a danno della libertà individuale, che nel comminare la sanzione penale a tutela delle credenze religiose, non si deve obbiare che la libera discussione è uno dei cardini fondamentali del diritto pubblico odierno e delle istituzioni rappresentative, che le stesse leggi devono riconoscere la libertà del lavoro, non meno di ogni altra degna di rispetto e di tutela, l'esperienza dimostrando che le leggi proibitive e di compressione, mentre riuscirono impotenti ad impedire gli scioperi e le coalizioni, inasprirono le diffidenze e gli odii fra le classi sociali, resero più vivo l'antagonismo fra capitale e lavoro, produssero pericoli incessanti, terribili violenze, vaste e sanguinose rivolte, traendo le masse popolari a considerare il Governo, anziché come tutore imparziale e benefico, come ingiusto, partigiano, ad esse nemico.

E giunto l'on. Zanardelli agli abusi dei ministri del culto, difende i diritti della società civile, affermando che questa non può e non deve lasciarsi esautorare dal sacerdote, che delle sue passioni e delle sue ire di parte si faccia segnacolo in vessillo per combattere l'ordinamento dello Stato, per turbare la pace pubblica e privata, per gettare il dissidio fra la coscienza del credente e i doveri del cittadino.